

# C.E.V.I. SRL

## ORGANISMO D'ISPEZIONE DI CERTIFICAZIONE

C.E.V.I. SRL è un organismo di ispezione e di certificazione che fornisce servizi di terza parte ed opera secondo i requisiti di indipendenza previsti dalle norme UNI-CEI EN 17020, 45011 e 17065.

C.E.V.I. adotta un sistema di qualità aziendale conforme alle norme sopra indicate che riguarda l'organizzazione, i processi e le procedure adottate dalla società. Tale sistema consente all'organismo di fornire alla propria clientela un servizio serio, professionale e conveniente.

Nello specifico C.E.V.I. opera come:

- Organismo d'Ispezione nell'ambito delle **verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici** previste dal DPR 462/01
- Organismo di Certificazione e d'Ispezione nell'ambito delle **certificazioni e verifiche periodiche e straordinarie su ascensori e montacarichi** previste dal DPR 162/99 e s.m.i. e dalla Direttiva 95/16/CE
- Soggetto Privato Abilitato, ai sensi del D.M. 11/04/11, all'esecuzione delle **verifiche periodiche sulle attrezzature (genericamente impianti di sollevamento)** di cui all'allegato VII del D. LGS 81/08 e previste dall'art. 71 dello stesso D.Lgs 81/08.

## VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI

C.E.V.I. è stato uno dei primi organismi ad essere stato abilitato (Abilitazione del Ministero delle Attività Produttive del 18/02/2003) all'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie per tutte le tipologie di impianti contemplate dal DPR 462/01, ovvero:

- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione inferiore e superiore a 1000 V
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

## GLI ADEMPIMENTI

### Soggetti abilitati

Le verifiche previste dal DPR 462/01 possono essere svolte da Asl, Arpam e da Organismi Privati Abilitati. I suddetti soggetti sono gli unici che possono rilasciare certificazioni valide ai sensi della normativa vigente; non sono valide le verifiche svolte da professionisti o imprese addette alla progettazione, manutenzione o installazione di impianti elettrici.

### Frequenza dei controlli

Le verifiche devono essere effettuate periodicamente ogni due o cinque anni a seconda del tipo di impianto:

- Ogni due anni per impianti di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche di impianti elettrici situati in luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (a titolo semplificativo vi rientrano tutti i locali soggetti al Certificato di Prevenzione Incendi), in locali adibiti ad uso medico e presso cantieri.
- Ogni due anni per impianti di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche di impianti elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione
- Ogni cinque anni per gli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione dalle le scariche atmosferiche di impianti elettrici situati in ambienti ordinari o comunque non ricadenti nelle categorie sopra indicate

Le verifiche straordinarie vengono invece effettuate a seguito di esito negativo della verifica periodica, su richiesta del datore di lavoro o a seguito di modifica sostanziale dell'impianto.

## **CERTIFICAZIONI E VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI**

Con l'abilitazione ottenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 15/10/10, C.E.V.I. è stato autorizzato all'esecuzione dei seguenti servizi:

- verifiche periodiche e straordinarie su ascensori (ai sensi degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99)
- esame CE del tipo (ai sensi dell'allegato V.b - D.P.R. 162/99)
- esame finale (ai sensi dell'allegato VI - D.P.R. 162/99)
- verifica di unico prodotto (ai sensi dell'allegato X - D.P.R. 162/99) o collaudo iniziale.

### **GLI ADEMPIMENTI**

#### Soggetti abilitati

Le verifiche periodiche e straordinarie di cui agli art. 13 e 14 possono essere eseguiti da ASL, Arpa e Organismi Abilitati. Le certificazioni di cui agli allegati V, VI e X del D.P.R. 162/99 possono essere svolte dagli Organismi Privati e dai costruttori/installatori dell'impianto laddove questi abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

#### Frequenza dei controlli

Indipendentemente dalla tipologia dell'impianto, le verifiche periodiche devono essere effettuate ogni due anni.

Le verifiche straordinarie vengono effettuate a seguito di esito negativo della verifica periodica o in caso di modifiche sostanziali all'impianto ovvero quelle contemplate all'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs 162/99.